

Radiotelevisioni Europee Associate

L'Associazione delle Emittenti locali della U.E.

Sede Nazionale: 00030 S.Cesareo (Roma) via dei Pioppi, 20 tel. & fax (06)9570419 C.F. 93007400588

E- mail info@reasat.it - www.reasat.it

**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Generale per la Concorrenza
Direzione Comunicazioni
Piazza Verdi/6a
00198 ROMA**

Alla cortese attenzione del Dott. Renato Ferrandi

Oggetto: nota al verbale audizione del 5.02.2009 – procedimento DC6378 – REA/Audiradio

Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, a sostegno delle tesi già ampiamente espresse nell'audizione del 5 febbraio 2009 , la scrivente associazione ritiene opportuno precisare quanto segue:

RIBADITO

- 1. Che il maggiore pacchetto azionario della società Audiradio è spartito tra le Reti Radiofoniche Nazionali, RAI, SIPRA (concessionaria pubblicità RAI) e l'UPA (Utenti Pubblicità Associati - organismo associativo costituito dalle principali Aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in pubblicità);**
- 2. Che la società Audiradio è monopolista nello svolgimento delle indagini di ascolto radiofoniche;**
- 3. Che la società Audiradio, nello svolgimento delle indagini di ascolto per conto delle emittenti locali, si trova nella condizione di conflitto d'interessi dovendo, da una parte, tutelare gli interessi dei suoi azionisti e, dall'altra, svolgere le indagini per conto delle emittenti locali ovvero dei concorrenti nel reperimento della pubblicità;**
- 4. Che la metodologia utilizzata da Audiradio nel rilevamento dei dati di ascolto soffre del peso di tale imbarazzante conflittualità d'interessi nei seguenti punti:**
 - a) duplicità di alcuni marchi nazionali e locali con irregolare sommatoria dei dati;**
 - b) sovrapposizione di marchi (più radio con lo stesso nome);**
 - c) distorsione dei marchi dichiarati nelle testate giornalistiche, ROC (Registro Operatori della Comunicazione) e nelle richieste di autorizzazioni e concessioni ministeriali;**
 - d) discriminazione nella pubblicazione dei dati mediante l'esclusione di quelle emittenti (nonostante abbiano pagato l'indagine) che non raggiungono i 30 casi nel giorno medio;**
 - e) ulteriore discriminazione con l'introduzione dell'indagine integrativa tramite panel-diari che, indipendentemente dalla metodologia adottata, discrimina ancor più le emittenti locali dalle nazionali e sue collegate di cui ai punti a)**

b), sia per l'alto costo d'accesso (si parla di euro 50.000 salvo conguaglio), sia per le negative dirette conseguenze che avrà sull'intero scenario radiofonico italiano. Infatti le indagini tramite panel – diari introduce di fatto due classifiche: una di serie A della quale fanno le emittenti che se lo possono permettere (reti e circuiti nazionali) e l'altra di serie B per le piccole e medie emittenti locali.

PRESO ATTO

5. che la Delibera n. 85/06/CSP, emanata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 16 maggio 2006, richiama la propria competenza nell'osservanza dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11) della legge n. 249 del 1997 in materia di vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati nonché sull'operato delle imprese che svolgono le indagini e che laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
6. che ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Testo Unico sulla Radiotelevisione, la materia degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi assume rilievo anche in relazione alla competenza dell'Autorità di verificare che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti;
7. che il Testo Unico della Radiotelevisione, articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica i principi fondamentali del sistema televisivo nella libertà e nel pluralismo dei mezzi di comunicazione;
8. che la predetta Delibera n. 85/06/CSP osserva che *“nella rilevazione degli indici di ascolto radiofonici le indagini hanno l'obiettivo di consentire alle emittenti di attingere nel breve periodo le informazioni utili per la composizione dei palinsesti e la raccolta pubblicitaria e che, a tal fine, sarebbe opportuno impiegare sistemi di rilevazione tecnologicamente evoluti, offrendo in tal modo al mercato rilevazioni più frequenti e in grado di tenere conto delle diverse tipologie di emittenti radiofoniche esistenti; che, inoltre, data la strutturazione del mercato radiofonico in emittenti radiofoniche pubbliche e private, emittenti nazionali e locali e circuiti di emittenti radiofoniche locali o syndications, si rende opportuna una più puntuale definizione delle emittenti oggetto dell'indagine, improntando le procedure di iscrizione delle emittenti a criteri di particolare rigore che tengano conto delle diverse tipologie di emittenza radiofonica e dell'utilizzazione dei marchi e delle denominazioni secondo le disposizioni normative vigenti”*;
9. che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha ritenuto di esercitare la sua facoltà di designare propri rappresentanti in seno al Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2, comma 3 della Delibera n. 85/06/CSP

SI APPELLA

10. Alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché nella rilevazione degli indici di ascolto vengano rispettati i meccanismi che garantiscano la libera e leale concorrenza nel mercato della pubblicità, senza confusione di marchi eventualmente concepiti per compromettere l'indipendenza, la trasparenza, la neutralità d'indagine; senza discriminazioni e senza soglie nella pubblicazione dei dati.

LA REA AUSPICA

11. che si creino le condizioni normative affinché siano eliminate dal mercato della pubblicità le distorsioni introdotte da simili indagini di ascolto nel supremo interesse del pluralismo informativo realizzato attraverso la leale concorrenza e della libertà d'impresa sanciti dagli artt. 21 e 41 della Costituzione.

CHIEDE

12. l'annullamento delle pubblicazioni relative all'anno 2008 e la sospensione delle indagini in corso valide per l'anno 2009 in attesa di nuove disposizioni impartite dalle Autorità per le loro specifiche competenze;
13. che le indagini di ascolto, differenziate per i distinti ambiti nazionale e locale, siano effettuate da un soggetto *super partes* o direttamente dall'Autorità come prevede la legge 249/97 e ribadita dalla Delibera n. 85/06/CONS; che nel periodo transitorio (massimo due anni) Audiradio possa continuare a svolgere le indagini di ascolto su specifica commissione dell'Autorità la quale provvederà alla raccolta delle iscrizioni, alla determinazione della metodologia, alla stesura e pubblicazione dei dati, alla vigilanza sulla gestione operativa delle indagini; che relativamente alla indagine 2009 sia imposto ad Audiradio l'abbattimento di qualsiasi tipo di soglia di pubblicazione

Si allegano alla presente nota: 1) copia del verbale di Audizione sottoscritto presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 2) lista di casi anomali riscontrati durante le rilevazioni effettuate dalla società Audiradio.

San Cesareo, 09 marzo 2009

 REA - Radiotelevisioni Europee Associate
Il Presidente
(Dott. Ing. Antonio Diomede)
